



La Spezia, **01/03/2010**

PROT.

Oggetto: adempimenti **Accordi del 03/02/2010**

A TUTTE LE IMPRESE EDILI

AI CONSULENTI DEL LAVORO

LORO SEDI

circolare n. 1 /2010

La presente circolare, tenuta presenti le nuove norme contenute negli accordi in oggetto, nonché negli Accordi Collettivi di Lavoro Nazionali e Provinciali, chiarisce gli adempimenti che fanno carico alle Imprese Edili nei confronti di questa Cassa Edile.

1) DENUNCIA NOMINATIVA DEI LAVORATORI OCCUPATI

(DA INVIARE TRAMITE MUT ENTRO IL 25 DEL MESE SUCCESSIVO ALLA COMPETENZA DELLA DENUNCIA)

A decorrere dal **01/01/2010** (denuncia mensile di GENNAIO 2010) i contributi dovuti alla Cassa Edile Spezzina saranno ancora calcolati sulla retribuzione **CONVENZIONALE** stabilita dalle Parti Sociali (ANCE La Spezia – CNA COSTRUZIONI La Spezia – ANAEPa CONFARTIGIANATO La Spezia e FILLEA CGIL –FENEAL UIL – FILCA CISL della Spezia con accordo del 11 Febbraio 2009 la percentuale dei contributi a partire dal 1° gennaio 2010 non si modifica nella sostanza in quanto rimane invariato nel suo complesso; cambiano le ripartizione del contributo APE e del Contributo Scuola Edile il primo (APE) aumenta di uno 0,10% il secondo (SCUOLA) diminuisce della stessa percentuale. (si allega Tabella).

NB. LE PAGHE CONVENZIONALI VALGONO SOLO PER I CONTRIBUTI DOVUTI ALLA CASSA, NON PER L'ACCANTONAMENTO (per l'accantonamento dei lavoratori vale il contratto applicato dall'azienda ai propri dipendenti).

SUL MUT IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DOVUTI ALLA CASSA, SARA' COME SEMPRE AUTOMATICO.

RICORDIAMO CHE TUTTE LE IMPRESE DEVONO DENUNCIARE, PER CIASCUN OPERAIO, UN NUMERO DI ORE – LAVORATE E NON LAVORATE - (SPECIFICANDO, PER QUEST'ULTIME, LE CAUSALI D'ASSENZA) NON INFERIORE A QUELLO DELLE ORE LAVORABILI DEL MESE.

SULLE ORE NON GIUSTIFICATE DA CAUSALI D'ASSENZA CONTRATTUALI SI CALCOLERANNO I CONTRIBUTI COMUNQUE DOVUTI.

PER LE IMPRESE CHE SUPERERANNO, IN RAGIONE D'ANNO, LE ORE CONTRATTUALI PREVISTE PER LE SINGOLE CAUSALI D'ASSENZA (FERIE, PERMESSI, ECC..) LA CASSA EDILE CALCOLERA' I CONTRIBUTI SULLE ORE LAVORABILI DEL MESE, AVUTI PRESENTI I CRITERI STABILITI DALL'ART. 29 DELLA LEGGE 341/95 AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE INPS. LO STESSO CRITERIO SARA' ADOPERATO PER LE IMPRESE CHE NON RISPETTERANNO LA DISCIPLINA CONTRATTUALE DEI RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE (Anche in riferimento alla circolare Inps n° 6 del 13/01/2010)

2) VERSAMENTI

Il Versamento delle somme dovute deve essere effettuato entro la fine del mese successivo a quello a cui si riferiscono le Denunce (es. per le denunce del mese di Febbraio il 31 Marzo) **Si consiglia di effettuare il versamento qualche giorno prima dell'ultimo giorno del mese perché lo stesso deve comunque pervenire alla Cassa Edile entro il 5 del mese successivo per avere la garanzia della REGOLARITA' ai fini delle certificazioni DURC.**

Il versamento deve essere effettuato utilizzando **ESCLUSIVAMENTE** il modulo predisposto automaticamente all'interno del programma MUT una volta inviata e stampata la denuncia mensile (BOLLETTINO FRECCIA) . Il versamento può essere fatto sia direttamente agli sportelli della Cassa di Risparmio della Spezia che tramite altro Istituto Bancario.

PER I CONSULENTI: NON SONO AMMESSI VERSAMENTI CUMULATIVI.

Le imprese che usano l'*Home Banking* potranno ancora effettuare il bonifico bancario *on Line* sul c/c 00006399C00, ABI 06030 CAB 10701, IBAN IT49U060301070100006399C00 inserendo i dati riportati nel bollettino prestampato predisposto dal programma MUT.

(Inserire esclusivamente la stringa riportata in neretto nello stesso).

L'IMPORTO DEL VERSAMENTO DEVE CORRISPONDERE ESATTAMENTE ALL'IMPORTO STAMPATO SUL FRONTESPIZIO RIEPILOGATIVO DELLA DENUNCIA. (Casella 9).

NON MODIFICATE IL BOLLETTINO FRECCIA PER NESSUN MOTIVO, SE RITENETE ERRATO L'IMPORTO CONTATTATE LA CASSA EDILE.

In caso di differenza **IN NEGATIVO** fra l'importo in denuncia e l'importo versato la denuncia sarà considerata **TOTALMENTE NON PAGATA** e l'importo versato, verrà imputato ad un apposito conto **ECCEDENZE IMPRESE**. La denuncia verrà chiusa al momento del **SALDO DELL'IMPRESA**. Se **L'IMPORTO VERSATO è SUPERIORE** alla denuncia mensile, la Denuncia sarà saldata e l'avanzo imputato all'apposito conto **ECCEDENZE IMPRESE** da utilizzare alla prima denuncia utile successiva.

ATTENZIONE: Nel primo caso, come previsto dall'accordo del Comitato di Bilateralità, l'impresa verrà considerata a tutti gli effetti IRREGOLARE.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
(rag. Claudio Battolini)

